



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

Approvato con delibera di C.C. n. 46 in data 26.11.2018

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
(Art. 4, Legge 22 dicembre 2017, n. 219)

SOMMARIO

- Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari;
- Art. 2 – Definizioni;
- Art. 3 – Redazione della D.A.T. / Testamento biologico ed iscrizione nel Registro;
- Art. 4 – Caratteristiche, modalità e tenuta del Registro;
- Art. 5 – Revoca, modifica o rinnovo dell'iscrizione nel Registro;
- Art. 6 – Accessibilità delle informazioni contenute nel registro al Registro;
- Art. 7 – Gratuità dell'iscrizione al Registro;
- Art. 8 - Attività di pubblicizzazione e informazione;
- Art. 9 – Norme finali.

**Articolo 1 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI.**

1. Il Comune di Casnigo (BG) per promuovere la piena dignità ed il rispetto delle persone anche in riferimento alla fase terminale della vita umana, in attuazione della legge, istituisce il Registro Comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (**D.A.T.**), con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un Notaio o presso l'Ufficio di Stato Civile, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione ed il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. “**Disposizione anticipata di trattamento**” - **D.A.T.** (detto anche **Testamento Biologico**), il documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto relative alla manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante e permanente, che costringono a trattamenti costanti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere la sua volontà anche per quanto riguarda il fine vita, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo. La persona che lo redige nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui l'interessato non sia più in grado di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione ed esecuzione della volontà dello stesso, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. La D.A.T. potrà essere redatta dal Dichiarante in forma libera, oppure utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ufficio di Stato Civile (mod. A). Tale documento dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, sia dal Dichiarante che dal/di Fiduciario/i.

2. “**Registro delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamento sanitari**”: il Registro riportante il numero progressivo attribuito alle dichiarazioni di volontà/testamento biologico consegnate al Comune. Il numero è consecutivo e crescente, e viene attribuito in base alla data di consegna del testamento biologico. Ha come finalità di consentire

l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una D.A.T.

3. “Dichiarante”: la persona che iscritta all’anagrafe del Comune di Casnigo (BG) può rendere la dichiarazione relativa al Testamento Biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. L’Ente non ha alcun obbligo di verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto dichiarante.

4. “Fiduciario”: la persona maggiorenne capace di intendere e di volere. Avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante, qualora lo stesso si trovi nell’incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire. Il Dichiarante può nominare anche un altro Fiduciario supplente.

5. “Funzionario accettante”: è l’Ufficiale di Stato Civile incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro. L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa dichiarazione. L’Ufficiale non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e pertanto non può rispondere dei contenuti dello stesso. L’Ufficiale di Stato Civile accettante rilascerà al Dichiarante una copia dell’istanza-dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione del Testamento Biologico. A lui spetta il compito di conservare con diligenza le dichiarazioni sostitutive e le buste chiuse, firmate dall’interessato sui lembi di chiusura, contenenti il Testamento Biologico, così da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni.

6. “Luogo di deposito del Testamento Biologico”: il luogo posto all’interno dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di Casnigo (BG) dove verranno fisicamente conservate le D.A.T. consegnate.

Articolo 3 – REDAZIONE DELLA D.A.T /TESTAMENTO BIOLOGICO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO.

1. Il Testamento Biologico, redatto in carta e forma libera, deve essere sottoscritto dal Dichiarante e dal/dai Fiduciario/i.

2. Il Testamento Biologico va presentato in una busta chiusa, firmata dall’interessato sui lembi di chiusura, che, al momento della consegna all’Ufficiale di Stato Civile accettante, dovrà essere firmata sui lembi di chiusura da parte del Dichiarante e del/dei Fiduciario/i. La busta di cui sopra, verrà poi numerata e lo stesso numero sarà riportato sull’istanza-dichiarazione, oltre che annotato nel Registro.

3. All'atto del deposito del Testamento Biologico il Dichiarante dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con modulo già predisposto (**Mod. B**), nella quale dichiarerà la consegna della busta chiusa, la nomina dei Fiduciari e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati, diversi dal Comune di Casnigo (BG).
4. Il Fiduciario dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 445/2000, con modulo già predisposto (**Mod. C**), nel quale dichiarerà di aver preso conoscenza e di accettare l'incarico di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante.
5. Il Fiduciario, nel caso in cui il Dichiarante diventi incapace di comunicare consapevolmente, diviene il soggetto chiamato a comunicare ai medici curanti o eventualmente a soggetti terzi indicati nel testamento la volontà della Dichiarante in ordine alle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari richiesti. Egli può quindi richiedere la busta contenente la D.A.T. presentandosi direttamente all'Ufficio di Stato Civile, rilasciando apposita ricevuta. Su esplicita richiesta la busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari. La consegna della busta deve essere annotata sul Registro.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del testamento biologico, oltre che all'effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del registro e alla conservazione dei Testamento Biologico

Articolo 4 – CARATTERISTICHE, MODALITÀ E TENUTA DEL REGISTRO

1. Il Registro è riservato ai cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Casnigo (BG) ed ha come finalità la gestione della banca dati dei Dichiaranti, che hanno redatto una D.A.T., e dei loro Fiduciari.
2. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla compilazione e sottoscrizione di una D.A.T., avrà un numero progressivo identico a quello messo sulla busta contenente il Testamento biologico e verrà annotata sul Registro, oltre che protocollata.
3. All'istanza-dichiarazione sostitutiva e alla busta contenente la D.A.T. viene attribuito lo stesso numero annotato sul Registro.

4. All'Ufficio di Stato Civile spetta la tenuta e l'aggiornamento del Registro su supporto informatico, con il compito di verificare periodicamente l'eventuale decesso o emigrazione dei Dichiaranti.

Articolo 5 – *REVOCA, MODIFICA O RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO*

1. Su richiesta del Dichiarante l'iscrizione nel Registro potrà essere revocata in qualunque momento. Tale revoca comporta la restituzione della busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro.

2. La revoca della D.A.T. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai Fiduciari indicati nella dichiarazione revocata. Tale adempimento infatti rimane ad esclusivo carico dello stesso Dichiarante.

3. In ogni momento il Dichiarante potrà procedere alla modifica della D.A.T., precedentemente depositata, mediante la consegna di una nuova dichiarazione sempre in busta chiusa e con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Tale sostituzione sarà debitamente annotata sul Registro.

4. La cessazione dell'iscrizione anagrafica del Dichiarante non comporta la sua cancellazione dal Registro. In caso di trasferimento in un altro Comune e di successivo deposito di un nuovo Testamento Biologico, il Dichiarante ha l'obbligo di ritirare la busta depositata in precedenza presso il Comune di Casnigo (BG). Ciò comporterà la sua cancellazione dal Registro, con annotazione di quanto avvenuto. In ogni caso il venir meno della residenza nel Comune di Casnigo (BG) da parte del Dichiarante comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.

5. La comunicazione o l'accertamento d'Ufficio dell'avvenuto decesso del Dichiarante comporterà la cancellazione dal Registro e la contestuale distruzione della Busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Funzionario ai Fiduciari.

6. Il Funzionario, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza del grave stato di salute del Dichiarante, non ha alcun obbligo di segnalazione del deposito della Dichiarazione presso il Comune, né ai Fiduciari né ad altro soggetto o Ente.

Articolo 6 – *ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO*

1. Il Registro non è pubblico.

2. Possono prendere visione informazioni contenute nel “Registro” ed alla documentazione collegata, il dichiarante e, se indicati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, dietro presentazione di richiesta scritta motivata, il medico di famiglia, i medici che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario, il notaio che ha rogato l’atto e gli eredi del dichiarante, ove espressamente individuati.

3. Le D.A.T. – e gli atti ad esse allegati – sono registrate e conservate presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Casnigo (BG) che può renderle accessibili e consentire l’estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all’azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente e all’Autorità Giudiziaria nell’interesse del disponente, in qualsiasi momento.

Articolo 7 – GRATUITA’ DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. L’iscrizione al Registro è volontaria ed è gratuita, ed è esente dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa, ai sensi della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017.

Articolo 8 - ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L’Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Articolo 9 – NORME FINALI

1. E’ demandata alla Giunta Comunale la facoltà di integrare il contenuto del presente regolamento con norme operative e gestionali di dettagli nel rispetto dei criteri e principi generali nello stesso contenuti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

3. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.

